

La riforma delle professioni fa rotta sulle aggregazioni

Albi e mercato

Tra i criteri della delega le modifiche sulle società tra professionisti

Uno dei nodi è il requisito dei due terzi del capitale coperto dai professionisti

Angelo Busani

La disciplina delle società tra professionisti (Stp) e delle società tra avvocati (Sta) è una delle materie di cui si interesserà la riforma degli ordinamenti professionali, che dovrebbe essere l'occasione per risolvere alcuni dei problemi che si sono posti mettendo in pratica le norme dell'articolo 10 della legge 183/2011 in tema di Stp e dell'articolo 4-bis della legge 247/2012 in tema di Sta.

Il Ddl approvato il 4 settembre dal Consiglio dei ministri con la delega per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali (si veda il Sole 24 Ore di ieri) prevede, ferme restando le garanzie ex articolo 10 della legge 183/2011, l'introduzione di modifiche e integrazioni della disciplina delle Stp con particolare riferimento tra l'altro:

- alle modalità di iscrizione agli albi professionali e al registro delle imprese; alla partecipazione alle società e ai casi di incompatibilità;
- al regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e alla relativa responsabilità sul piano deontologico;
- al regime fiscale e previdenziale proprio delle Stp che deve essere reso coerente con il regime fiscale dei modelli societari dalle stesse adottate.

Le decisioni dei soci nella Stp

La norma attuale sancisce che «in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». Questa norma ha dato luogo a una varietà di interpretazioni sul conseguimento del requisito dei due terzi: per l'opinione maggioritaria, i soci professionisti, purché abbiano i due terzi dei voti esprimibili nelle decisioni dei soci, potrebbero anche essere di numero inferiore ai due terzi dei soci o avere una quota di partecipazione inferiore ai due terzi dell'intero capitale sociale. In questo senso si sono espressi, ad esempio, il Comitato notarile triveneto (orientamento Q.A.10 del 2013 e orientamento Q.A.19 del 2015) e il Consiglio nazionale del notariato (Studio n. 224-2014/I).

Nel senso invece che il requisito dei

due terzi deve intendersi conseguito solo se congiuntamente ricorrono il requisito dei due terzi del capitale sociale e dei due terzi delle "teste" si erano espressi il Tribunale di Treviso (decisione del 20 settembre 2018) e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (pronto ordine 150/2014 e 319/2017), la cui interpretazione restrittiva è stata però cassata dall'Agcm (segnalazione AS1589): «Al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di Stp e le relative spinte pro-concorrenziali, vada privilegiata l'interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi "per teste" e "per quote di capitale"... non vengano considerati cumulativi». A fronte di questo intervento del Garante della concorrenza, il Cndcec aveva riveduto le proprie posizioni (informativa n. 60/2019), ma aveva tenuto il punto, dichiarando «indispensabile» l'adozione di «patti parasociali» o di «clausole statutarie che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società» in modo tale da evitare che i soci non professionisti «possano influire sulle scelte strategiche delle Stp e sullo svolgimento delle prestazioni professionali». Queste prerogative, ribadiva il Cndcec «devono sempre esser mantenute in capo ai soci professionisti».

Le decisioni dei soci nelle Sta

A complicare la vicenda concorre anche la legge 247/2012 sulle società tra avvocati ove si legge che «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni», senza che si sia mai capito perché la legge sulle Sta contenga norme diverse da quelle dettate per le Stp e, quindi, per tutti gli altri professionisti, quando poi, in pratica, i professionisti non avvocati possono essere soci delle Sta e gli avvocati possono essere soci delle Stp per esercitare attività in campo legale diversa da quella presso organi giurisdizionali. Il panorama è ricco di contraddizioni: in particolare, un commercialista e un avvocato possono allearsi sia sotto forma di studio associato sia mediante una Sta, ma non potrebbero costituire una Stp se non relegando l'avvocato (si veda l'altro articolo) al ruolo di socio di capitale. Senonché, poi, alla fine, pululano Stp con soci avvocati i quali legittimano tale loro presenza con la considerazione che non svolgono attività giurisdizionale ma "solo" consulenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA